

Studio Venturin

Ai Gentili Clienti
Loro Sedi

MINIMALI, MASSIMALI E ALIQUOTE ENASARCO 2022

La Fondazione Enasarco ha provveduto a comunicare gli importi dei minimali contributivi, dei massimali provvigionali per l'anno 2022 e delle aliquote contributive, previsti per il calcolo dei contributi da versare.

Massimali provvigionali

- 26.170 euro per agenti plurimandatari, a cui corrisponde un contributo massimo di 4.448,90 euro;
- 39.255 euro per agenti monomandatari, a cui corrisponde un contributo massimo di 6.673,35 euro.

Minimali contributivi dovuti

- **440 euro per agenti plurimandatari, ovvero 110 euro a trimestre;**
- **878 euro per agenti monomandatari, ovvero 219,50 euro a trimestre.**

Aliquote contributive

In tema di aliquote contributive, invece, nulla è cambiato. Per i rapporti intrattenuti con agenti strutturati come impresa individuale (anche impresa familiare) o società di persone (Snc e Sas), l'aliquota totale è del 17%, di cui il 14% per le prestazioni previdenziali e il 3% a titolo di solidarietà. Tale aliquota è suddivisa equamente tra agente (8,50%) e preponente (8,50%).

Nel caso l'agente di commercio operi, invece, sotto forma di società di capitali (Srl o Spa), il contributo andrà versato su tutte le somme corrisposte per provvigioni, dunque senza alcun limite massimale, con un'aliquota contributiva che varia in funzione dei seguenti scaglioni:

Provvigioni annue	Aliquota contributiva		
		Quota agente	Totale
Fino a € 13.000.000	3,00%	1,00%	4,00%
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000	1,50%	0,50%	2,00%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000	0,75%	0,25%	1,00%
Oltre euro € 26.000.000	0,30%	0,20%	0,50%



Resta valida, proveniente dal 2021, la specifica agevolazione per "giovani agenti", avente queste caratteristiche (articolo 5-bis, Regolamento Enasarco):

- se iscritti per la prima volta ad Enasarco nel periodo 2021-2023;
- ove già iscritti che ricevano, nel periodo 2021-2023, un nuovo incarico da un preponente dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di agenzia;
- che l'agente abbia un'età minore o uguale a 30 anni alla data di conferimento di ciascun incarico;
- che l'agente svolga l'attività in forma individuale.

Per ciascun rapporto, l'agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni solari consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell'attività.

Al verificarsi delle precedenti condizioni, l'aliquota contributiva ordinaria del 17% viene così ridotta:

- di 6 punti percentuali per l'anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell'attività (aliquota applicabile del 11%);
- di 8 punti percentuali per il secondo anno (aliquota applicabile del 9%);
- di 10 punti percentuali per il terzo anno (aliquota applicabile del 7%).

Anche il minimale contributivo annuo, previsto per ciascun rapporto di agenzia in 878 euro per l'agente monomandatario e in 440 euro per l'agente plurimandatario, viene ridotto del 50% per ciascuno degli anni solari interessati dall'agevolazione.

Si ricordano, infine, le scadenze relative all'invio della distinta trimestrale e al pagamento della contribuzione dovuta:

- 1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2022): 20 maggio 2022;
- 2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2022): 20 agosto 2022;
- 3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2022): 20 novembre 2022;
- 4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2022): 20 febbraio 2023.

